



S.p.A. - Sede e Direzione: Via Quartieri, n°39 - 25032 CHIARI (BS)
Partita I.V.A.: 00670100981 - Codice Fiscale e Registro Imprese della CCIAA di Brescia n. 01994680179
ABI: 03367 - Capitale Sociale € 30.000.000,00 i.v. - Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5683
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Agenzia Entrate di Chiari n. 05 del 04/03/2008

FIDEIUSSIONE SPECIFICA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA SANTA GIULIA S.p.A.

Via Quartieri 39 - 25032 - CHIARI (BS)

n. telefono e fax: 030 7014911 FAX 030 7014922

email: info@bancasantagiulia.it

sito internet: www.bancasantagiulia.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n. 01994680179

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5683 - Cod. ABI 03367

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale e riserve al **31/12/2016** euro **30.000.000,00**

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale, il pagamento dei debiti da parte dell'obbligato stesso nei confronti della banca, in relazione a una operazione specifica di affidamento.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del fideiussore dei debiti dell'obbligato principale in caso di inadempienza di questi;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (cosiddetta reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

VOCI DI SPESA

Tasso annuo massimo per interessi di mora

Rimborso spese per informazione precontrattuale

Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1)

Spese per altre comunicazioni e informazioni

IMPORTI IN EURO

nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale

0,00

1,50

0,00

Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata ovvero con comunicazione presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto. Il recesso diviene efficace trascorsi **tre** giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo determinato, il fideiussore può recedere solo in presenza di giusta causa, secondo le modalità appena indicate.

In caso di recesso, il fideiussore risponde nei limiti dell'esposizione del debitore principale nei confronti della banca in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, compresi gli importi che dovessero maturare successivamente ma per obbligazioni nate anteriormente al recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. **cinque** giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del fideiussore receduto della presa d'atto della banca della comunicazione di recesso del fideiussore, nella quale è comunque indicato l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca Santa Giulia Via Quartieri 39 25032 Chiari BS ufficio.reclami@bancasantagiulia.it oppure a bancasantagiulia@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Fideiussore

E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.

Debitore principale/Obbligato principale

E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.

Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.